




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:




GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità, iscritta al n. 174 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertita

TRA



CONTRO



**OGGETTO: ANNULLAMENTO**

- del decreto di espropriazione provv. prot. 34051 del 15 aprile 2024 emesso nei confronti dei ricorrenti da SMAT S.p.A.;
- della nota prot. DT/PIPRO/er n. 26571 del 20.04.2022;
- della Determinazione del Direttore Generale n. 55 del 16.03.2022 dell'ATO3;
- della lettera prot. n. 7924 del 4.02.2022;
- della relazione illustrativa 01.02.2022 a firma ing. Iraldo;



- della comunicazione di avvio del procedimento per apposizione del vincolo espropriativo prot. n. DG/FM/PAT/gv n. 46546 del 27.06.2018;
della Determinazione del Direttore Generale di ATO3 n. 145/2018 del 26.06.2018;

nonché per la “retrocessione”

del terreno oggetto della procedura;

in via subordinata

per l'accertamento del quantum dovuto a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 42 bis e del danno da occupazione illegittima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società SMAT, del Comune di Chialamberto, dell'Autorità d'ambito torinese ATO 3;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza collegiale del 25 febbraio 2026, il cons. Cecilia Altavista;

Ritenuto in fatto e in diritto:

Con il presente ricorso i signori Lorenzo Perotto e Giuseppe Losero hanno impugnato il provvedimento n. 11 del 15 aprile 2024 con cui la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., SMAT, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, ha disposto l'acquisizione dei terreni di loro proprietà siti nel Comune di Chialamberto, individuati al catasto al foglio 44 particelle 411 e 413 per Perotto (acquisiti per complessivi 79 metri quadri) e 415 e 417 per Losero (acquisiti per complessivi 32 metri quadri). In particolare il decreto ha dato atto che *“l'approvvigionamento idrico nel territorio*



comunale è garantito da un sistema multiplo di sorgenti e accumuli dedicati alle singole frazioni del territorio comunale, dei quali fa parte il serbatoio Volpette...funzionale alla distribuzione delle risorse idriche nelle frazioni di Vonzo, Volpetta e Prati della Via”; ha dato atto altresì della realizzazione della centrale idroelettrica *“con un basso fabbricato costruito sopra la vasca interrata del serbatoio, che contiene gli impianti per il funzionamento della microcentrale idroelettrica e del suo collegamento alla rete elettrica, mediante cavidotto interrato”;* ha fatto riferimento all’esigenza di intervenire anche sul sentiero che raggiunge il serbatoio raggiungibile solo a piedi. Ha richiamato l’ordinanza del Tribunale di Ivrea del 26 maggio 2020 che, in sede possessoria, ha ordinato la rimozione del cavidotto, dando atto, in replica alle osservazioni procedurali degli interessati, che non si tratta delle medesime opere oggetto del provvedimento. Ha affermato che il serbatoio e le opere connesse sono *“funzionali e indispensabili ai fini dell’erogazione del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Chialamberto; indispensabili per l’approvvigionamento e l’adeguata distribuzione della risorsa idrica agli abitanti del Comune”*. Ha quantificato l’indennizzo nella misura del valore venale del bene oltre al 10% di tale valore, a titolo di danno non patrimoniale, e con l’interesse del 5% del valore venale per l’illegittima occupazione dal 3 maggio 1956.

I ricorrenti hanno altresì impugnato quali atti “prodromici” la nota prot. DT/PIPRO/er n. 26571 del 20 aprile 2022; la Determinazione n. 55 del 16 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito 3 Torinese; la lettera del 4 febbraio 2022; la relazione illustrativa del 1 febbraio 2022; la comunicazione di avvio del procedimento per apposizione del vincolo



espropriativo del 27 giugno 2018; la determinazione del Direttore Generale di ATO3 n. 145/2018 del 26 giugno relativa alla delega del potere espropriativo per la realizzazione alla strada di accesso al serbatoio Volpette.

Con il ricorso hanno esposto che su detti terreni nel corso del tempo erano state realizzate strutture dell'acquedotto e che in tempi più recenti i terreni erano stati interessati dai lavori di costruzione di una centrale idroelettrica, per cui era stato comunicato il 27 giugno 2018 l'avvio del procedimento di esproprio; che detti terreni sarebbero stati illecitamente occupati dalla Alpi Energy (con cui avevano sottoscritto una scrittura privata nel 2017) in sede di realizzazione della centrale, tanto che avevano proposta una azione possessoria davanti al Tribunale di Ivrea (che ha ordinato la rimozione di parte di un cavidotto in quanto realizzato in difformità dal progetto), mentre successivamente con nota del 20 aprile 2022 era stata comunicata l'indennità di acquisizione sanante. Rispetto al signor Perotto si è dedotto che non vi era stato alcun atto sottoscritto dal dante causa negli anni '50 per l'asservimento del terreno. Con riguardo al signor Losero si è contestata la scrittura privata del 2017.

Con un primo motivo si è lamentata sotto vari profili la violazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001, non sussistendo i presupposti per disporre l'acquisizione sanante, in quanto sarebbe stata applicata ad un procedimento iniziato in forma privatistica; si contestavano altresì gli atti di assenso e si deduceva il difetto della comunicazione di avvio del procedimento; inoltre l'inadempimento all'obbligo di restituzione derivante dall'ordinanza del Tribunale di Ivrea.



Con il secondo e terzo motivo di ricorso si è lamentata la violazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001, degli artt. 1 e 6 della Convenzione EDU, degli artt. 24 e 42 della Costituzione, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, erronea motivazione dei presupposti, illogicità, sviamento, perplessità, contraddittorietà, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente motivato l'interesse pubblico per disporre l'acquisizione e ribadendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Si è richiamato l'istituto dell'accessione invertita, sostenendo che "il completamento dell'opera pubblica e l'irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla P.A.", per cui i ricorrenti sono da ritenersi tutt'ora proprietari dei terreni occupati *sine titulo* dalle Amministrazioni, le quali devono pertanto procedere alla restituzione ed al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima.

Con il quarto motivo, per violazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, carenza istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, si è contestato il *quantum* della determinazione dell'indennità, che sarebbe stata erroneamente calcolata sulla base della destinazione dei terreni a "castagneti da frutto" e "bosco alto fusto", ciò in quanto, a seguito di una variante strutturale, era stata mutata l'originaria destinazione residenziale proprio al fine di ridurre il valore dei terreni. E' stato richiesto, altresì, il risarcimento dei danni per occupazione illegittima.

Con il quinto motivo, per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, si è lamentata la erronea indicazione dell'autorità a cui proporre ricorso, che



sarebbe stata individuata nel provvedimento impugnato con il TAR Piemonte.

Nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso è stata richiesta la restituzione dei beni (erroneamente indicata nell'epigrafe "retrocessione", che riguarda invece la mancata utilizzazione di un bene espropriato e non utilizzato).

In via istruttoria è stata poi richiesta una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la conformità del provvedimento finale rispetto agli atti prodromici e la determinazione della corretta indennità.

Si sono costituiti in giudizio la società SMAT, il Comune di Chialamberto e l'Autorità d'ambito torinese ATO 3.

La società SMAT ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, deducendo che i terreni erano stati asserviti fin dagli anni '50 alla realizzazione delle opere del serbatoio dell'acquedotto, sussistendo pertanto l'interesse pubblico all'acquisizione; ha dedotto altresì che il decreto era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento il 2 novembre 2023 e conteneva una ampia motivazione dell'interesse pubblico all'acquisizione; ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore rispetto alla quantificazione dell'indennità.

La ATO 3 in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione delle note SMAT del 27 giugno 2018 e del 20 aprile 2022, in quanto relative al provvedimento concluso con il precedente decreto n. 8 del 2022, impugnato davanti a questo Tribunale Superiore con i ricorsi r.g. nn 130 e 179 del 2023 e oggetto delle sentenze n. 103 e n. 104 del 2025 di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; della determina del direttore generale di ATO 3 n. 145 del 2018 in quanto revocata con determina



del 16 marzo 2022; di quest'ultima determina e della nota SMAT del 4 febbraio 2022 in quanto non impugnate tempestivamente. Ha poi sostenuto l'infondatezza del ricorso, in relazione alla sussistenza dei presupposti del disporre l'acquisizione sanante, trattandosi di terreni da tempo destinati al servizio dell'acquedotto, rispetto a cui è irrilevante che siano iniziati procedimenti di natura privatistica. Inoltre, ha dedotto che il decreto è stato preceduto da apposita comunicazione di avvio del procedimento con nota del 2 novembre 2023 e che il decreto impugnato con il presente ricorso conteneva una esplicita motivazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico all'acquisizione, in relazione alla funzionalizzazione del serbatoio e delle opere pertinenziali al servizio idrico in una porzione del territorio comunale (frazioni Vonzo, Volpetta e Prati della Via). Ha eccepito il difetto di giurisdizione rispetto alle contestazioni relative alla indennità di acquisizione.

Il Comune di Chialamberto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estraneo al procedimento di acquisizione nonché la tardività del ricorso, a cui dovrebbero essere applicati i termini dimezzati di cui all'art. 119 c.p.a.; ha sostenuto altresì l'infondatezza del merito del ricorso.

Con ordinanza cautelare è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato per la mancanza di danno grave ed irreparabile, essendo i terreni occupati dalle opere funzionali all'acquedotto da tempo risalente.

L'ATO e la SMAT hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti.

Il Comune ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni, insistendo per l'inammissibilità e irricevibilità del ricorso.



I ricorrenti hanno precisato riportandosi agli atti ed insistendo nelle istanze istruttorie, a cui si sono opposte le controparti.

Hanno presentato memoria conclusionale la SMAT, il Comune di Chialamberto e l'ATO 3, insistendo per la inammissibilità e infondatezza del ricorso.

All'udienza collegiale del 25 febbraio 2026 il giudizio è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Chialamberto, che non ha partecipato al procedimento e non ha alcuna competenza rispetto all'acquisizione sanante, avendo solo l'interesse, allo stato di mero fatto, costituito dalla circostanza che le opere realizzate sono funzionali al servizio idrico nel territorio comunale e che saranno retrocesse al Comune al termine della concessione; tale interesse avrebbe potuto legittimare l'intervento *ad opponendum* del Comune nel presente giudizio e solo a fini di notizia si può ritenere avvenuta la notifica del ricorso.

Quanto all'eccezione di tardività del ricorso proposta dal Comune di Chialamberto, ritiene il Collegio che la disciplina dei termini processuali prevista dall'art. 143 comma 2 del R.D. 1775 del 1933, che prevede l'impugnazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, non consenta l'integrazione con la disciplina del codice del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 208 del R.D. 1775 del 1933, che rinvia alle norme del codice di procedure civile e disciplinanti il processo amministrativo "*per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo*".



Comunque, anche a ritenere altrimenti, essendo espressamente indicato nel provvedimento impugnato il termine di sessanta giorni, avrebbe dovuto essere concessa la rimessione in termini.

Si prescinde, invece, dall'esame delle eccezioni di inammissibilità relative all'impugnazione dei vari atti presupposti, mancando specifiche censure rispetto a tali atti.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto al quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la quantificazione dell'indennità. Infatti per la consolidata giurisprudenza la misura dell'indennità per l'acquisizione sanante, comprensiva di quanto previsto dalla legge a titolo risarcitorio per l'illegittima occupazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall'art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nonché l'ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5865; 16 maggio 2022, n. 3827; Cass , Sez. I, Ord. 31 luglio 2025, n. 22042).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis, “ *Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità....Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma*”.



La Cassazione ha affermato che nell'ipotesi in cui venga emanato il provvedimento di acquisizione dell'area illegittimamente occupata, ai sensi dell'art. 42 bis, anche il "ristoro" per il periodo di mancata disponibilità del fondo commisurato all' *"interesse del cinque per cento annuo del valore venale del bene"* costituisce una *"valutazione legale tipica che presuppone il solo accertamento dell'occupazione materiale del bene di regola desumibile da atti formali di agevole verifica in sede giurisdizionale"*, per cui, malgrado la somma venga testualmente qualificata dalla norma come corrisposta *"a titolo risarcitorio"*, si tratta di una *"voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale"* corrisposto al proprietario per la perdita del diritto di proprietà del fondo preordinata a ristorarlo, in particolare, della mancata disponibilità del bene per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Unite, 8 giugno 2021, n. 15912; 20 luglio 2021 n. 20691; Sezione I, 15 gennaio 2025, n. 1000; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4260).

Applicando tali principi alla giurisdizione di questo Tribunale Superiore, se la scelta di procedere all'acquisizione sanante riguarda la discrezionalità dell'Amministrazione, la commisurazione delle somme dovute al privato ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 avviene secondo i criteri stabiliti dalla legge non solo con riguardo alla indennità ma anche per le somme dovute a titolo risarcitorio, per cui si deve ritenere sussistente la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

Peraltro la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche in materia di indennità è prevista dall'art. 140 lettera d) del R.D. 1775 del 1933,



che attribuisce al Tribunale regionale delle acque pubbliche *“le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (che riguarda le indennità per la perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque) (cfr. TSAP 13 novembre 2025 n. 198; 22 dicembre 2025 n. 230).*

Pertanto rispetto al quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale regionale delle acque.

Con riguardo alle altre censure il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 42 bis comma 1 del D.P.R. 372 del 2001, *“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”*.

In base al comma 4, *“il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al*



comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2”.

In base al comma 8, *“le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione”.*

Da tale disposizione deriva che requisiti sufficienti per disporre l'acquisizione sono la motivazione e la liquidazione dell'indennizzo, a cui la legge collega l'effetto del passaggio di proprietà (sotto la condizione sospensiva del pagamento/deposito della somma) (Cass. Sez. I, Ord. 31 luglio 2025, n. 22042; 31 luglio 2025, n. 22039).

La valutazione circa l'interesse pubblico all'acquisizione rientra nella ampia discrezionalità dell'amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 gennaio 2020, n. 4; Sez. IV, 15 marzo 2021, n. 2190; 22 gennaio 2021, n. 668; 19 aprile 2022, n. 2922; Cass. civ., Sez. Unite, 22 aprile 2022, n. 12872) e non può essere quindi sindacata che in limiti molto ristretti di errore di fatto o di manifesta illogicità o irragionevolezza o per difetto di motivazione (che costituisce uno dei presupposti indispensabili del provvedimento).

Nel caso di specie, è evidente la sussistenza dell'interesse pubblico



all'acquisizione dei terreni in base alla stessa ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti.

Infatti, è pacifico e non controverso che fin dagli anni '50 i terreni di proprietà Losero e Perotto siano stati utilizzati per le opere relative all'acquedotto del servizio idrico del Comune di Chialamberto, essendo stato realizzato il serbatoio, mentre nel 2017 sono state realizzate ulteriori opere di efficientamento dell'acquedotto.

Si tratta quindi di opere funzionali all'acquedotto e sussiste pertanto l'interesse pubblico all'acquisizione, essendo i terreni destinati ad opere utilizzate per il servizio idrico comunale; di tale funzionalizzazione al servizio idrico comunale ha dato espressamente atto il provvedimento impugnato sia per il serbatoio che per le opere connesse, ritenuti "indispensabili per l'approvvigionamento e l'adeguata distribuzione della risorsa idrica agli abitanti". Tale destinazione non è stata neppure specificamente contestata dalla parte ricorrente.

Della sussistenza dell'interesse pubblico ha dato espressamente atto il provvedimento impugnato, che ha valutato altresì la prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento delle opere rispetto a quello privato dei proprietari alla restituzione delle aree.

Del tutto irrilevante, rispetto alla funzionalizzazione delle opere al servizio idrico degli abitanti del Comune, è la circostanza che rispetto al serbatoio, nel 1956, nonché per le ulteriori opere, nel 2017, siano stati sottoscritti accordi bonari, che prefiguravano un trasferimento di proprietà consensuale o che tali atti siano stati successivamente contestati o non fossero completi o validi, così come è irrilevante l'avvio di procedimenti di esproprio non



conclusi, ponendosi l'acquisizione "sanante" come istituto per rimediare, in funzione dell'interesse pubblico prevalente, alla mancata corretta acquisizione del bene utilizzato dall'Amministrazione per scopi di pubblico interesse.

Pertanto, pur non essendo stati conclusi i relativi procedimenti, è utilizzabile l'acquisizione sanante, introdotta nell'ordinamento proprio al fine di consentire il trasferimento in proprietà pubblica di un bene comunque utilizzato per finalità pubblica e non precedentemente acquisito in maniera legittima sia con poteri autoritativi che in via privatistica.

Come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 5 del 2020, l'acquisizione sanante trova applicazione *"in tutti i casi in cui un bene immobile altrui sia nella disponibilità e sia stato utilizzato dall'amministrazione pubblica per finalità di pubblico interesse, pur in assenza di titolo"*, in quanto si tratta di una *"disposizione di chiusura del sistema"* riguarda *"tutti i casi in cui un bene immobile, che si trovi nella disponibilità dell'amministrazione, sia stato da questa utilizzato (o sia da questa in corso di utilizzazione), e dunque modificato nella sua consistenza materiale, per finalità di pubblico interesse"*, per cui i presupposti fondanti il potere di acquisizione sono unicamente due ovvero *"l'avvenuta modifica del bene immobile e la sua utilizzazione per scopi di interesse pubblico, senza che assumano alcun rilievo le circostanze che hanno condotto alla occupazione sine titolo e alla riconducibilità di tali circostanze a vicende di natura privatistica o pubblicistica"*, mentre un eventuale *"giudicato restitutorio (amministrativo o civile), inerente all'obbligo di restituire un'area al proprietario da parte dell'Amministrazione occupante sine titolo, non preclude l'esercizio del*



potere ex art. 42 bis poiché questo presuppone il mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare”.

Ne deriva che, anche a prescindere dalla verifica se l’ordinanza del Tribunale di Ivrea riguardi le medesime opere oggetto del provvedimento, in ogni caso tale pronuncia sarebbe irrilevante ai fini della legittimità del successivo esercizio del potere di acquisizione sanante.

Erra poi la difesa ricorrente nel richiamare l’istituto dell’“accessione invertita”, giudicato in contrasto con la tutela della proprietà privata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. L’applicazione di tale istituto infatti, secondo la configurazione datagli dalla giurisprudenza della Cassazione a partire dagli anni’80 del secolo scorso, comportava un acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione a titolo originario, che si verificava, in relazione ad un’applicazione analogica dell’istituto dell’accessione invertita prevista dal codice civile per lo sconfinamento nella costruzione di opere su suolo altrui (art. 938 c.c.), al momento della irreversibile trasformazione del bene. Nell’acquisizione sanante, introdotta nell’ordinamento proprio al fine di superare tale istituto in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’Uomo, invece vi è un provvedimento amministrativo, che dispone il trasferimento della proprietà, con effetti *ex nunc*, previa valutazione dell’interesse pubblico a mantenere l’utilizzo del bene. La norma dell’art. 42 bis ha già superato anche il vaglio di legittimità costituzionale anche in riferimento al parametro costituito dall’art.117 della Costituzione denunciato in relazione alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Corte cost. n. 71 del 2015).

Infondato è altresì il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio



del procedimento, risultando tale comunicazione avvenuta con la nota del 2 novembre 2023, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di autotutela del provvedimento n. 8 del 2022 (oggetto dei ricorsi r.g. nn 130 e 179 del 2023, dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse con le sentenze n. 103 e n. 104 del 2025) nonché l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, a seguito del quale sono state anche presentate osservazioni procedurali.

Quanto alla censura relativa all'erronea indicazione dell'Autorità a cui ricorrere - che peraltro, per la consolidata giurisprudenza costituisce una mera irregolarità che può comportare eventualmente la rimessione in termini qualora ne sussistano i presupposti - il provvedimento impugnato contiene l'espressa indicazione della possibilità di ricorrere "al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro sessanta giorni dalla notificazione".

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto, salvo per quanto concerne il quarto motivo, per cui deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Regionale delle Acque, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella somma complessiva di euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge in favore delle parti costituite congiuntamente.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara il difetto di giurisdizione rispetto al quarto motivo di ricorso; dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Chialamberto, respinge le ulteriori



censure.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

IL RELATORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

